



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PERUGIA

SEZIONE 7

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1080/10

UDIENZA DEL

23/06/2010

ore 08:30

riunita con l'intervento dei Signori:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

SENTENZA

N°

171/7/10

PRONUNCIATA IL:

23/6/10

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

05/7/10

ha emesso la seguente

SENTENZA



- sul ricorso n° 1080/10
depositato il 21/05/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° R8M030100400/2007 IVA + IRAP 2005
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO FOLIGNO

proposto dal ricorrente:

[redacted]

difeso da:

[redacted]

difeso da:

[redacted]

1080/10

Con sentenza N. 236/7/07, pronunciata in data 23/11/2007, questa Commissione, su ricorso dell' Agenzia delle Entrate - Ufficio di Foligno, autorizzava tale Ufficio a procedere al sequestro conservativo su beni della " [redacted] " per presunti debiti tributari della Società stessa.

A seguito dell' accertamento del credito-debito per il quale era operante la garanzia descritta, (il giudice di appello accoglieva il gravame proposto dalla Società appellante avverso la sentenza di questa Commissione Provinciale, in data 18/7/2008, riformando integralmente la sentenza appellata. Con istanza in data 12/5 presentata il successivo 13/5/2010, il commercialista Dott. [redacted], "delegato ... a rappresentarla e difenderla nei vari gradi di giudizio come da delega in atti", delega, peraltro, della quale ancora non vi era traccia nel presente giudizio e che veniva presentata dallo stesso [redacted] durante l' odierna udienza, chiedeva, nell' interesse della Società menzionata, la cancellazione del sequestro conservativo in questione.

Con decreto del Presidente di questa Sezione in data 15/5/2010, notificato all' Agenzia delle Entrate, all' Equitalia Umbria SpA ed alla [redacted], stante l' urgenza del provvedimento richiesto, veniva disposta udienza per la discussione

Non si costituiva l' Agenzia delle Entrate.

Si costituiva ritualmente l' Equitalia Umbria SpA, come in atti rappresentata e difesa, evidenziando l' infondatezza di ogni pretesa nei propri confronti e chiedendo le conclusioni logicamente e giuridicamente doverose che indicava. Con vittoria di spese da anticiparsi a favore dei difensori che si dichiaravano antistatari ex art. 93 C.P.C.

All' esito del dibattimento ritiene questa Commissione di dover dichiarare la propria incompetenza funzionale.

L' art. 22 - co. 7 D.L.vo 472/1997, in relazione all' ipoteca ed al sequestro conservativo, dispone che *"I provvedimenti cautelari perdono efficacia se ... non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. ... I provvedimenti perdono altresì efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell' ipoteca. In caso di accoglimento parziale ... il giudice che ha pronunciato la sentenza ... se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione"*.

Dall' esame del testo di legge ora riportato, integrato con le regole doverosamente seguite dal giudice nella risoluzione della problematica interpretativa della norma, si evidenzia: a) i provvedimenti cautelari perdono efficacia se non seguiti, nei termini, dall' avviso di accertamento o irrogazione di sanzioni; b) se gli indicati atti di contestazione o irrogazione sono censurati con ricorso, perdono efficacia totale o parziale a seguito della sentenza, anche non definitiva, che accoglie in tutto o in parte il ricorso; c) l' indicata sentenza costituisce, di per sé solo, titolo per la cancellazione dell' ipoteca quando l' accoglimento delle censure è totale; d) per la cancellazione, comunque, del sequestro conservativo o, in caso di accoglimento parziale, per la riduzione dell' iscrizione dell' ipoteca o del sequestro provvede, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato, in primo o secondo grado, la sentenza di accoglimento (quello di merito in caso di pronuncia del giudice di legittimità).

Sulla base delle considerazioni appena svolte, appare certa l' incompetenza funzionale di questa Commissione a provvedere in ordine all' istanza in precedenza indicata, per essere competente la Commissione Tributaria Regionale di Perugia.

Lo svolgimento e l' esito del presente giudizio impongono la condanna della Food & Beverage al pagamento delle spese processuali, a favore dell' Equitalia e distrazione ai difensori che si sono dichiarati antistatari ex art. che si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

la Commissione

dichiara la propria incompetenza funzionale a provvedere in ordine alla istanza in narrativa indicata, per essere competente la Commissione Tributaria Regionale di Perugia.

Condanna [REDACTED] al pagamento, in favore dell' [REDACTED]
liquidandole complessivamente nella misura di € 1.500, 00 (millecinquecento), onorari compresi, da
distrarre a favore dei difensori, Avv. [REDACTED]
Perugia, 23 giugno 2010.

IL PRESIDENTE, relatore

[REDACTED]


1

2

3

4

5

6